



Proposta n. 388 / 2024

PUNTO 40 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/03/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 / IIM del 13/03/2024

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 409 del 28 Giugno 2023 presentata dal Consigliere Arturo LORENZONI avente per oggetto "INTENDE LA REGIONE GARANTIRE E PROMUOVERE LA PRESENZA DI AUTISTI QUALIFICATI SU AUTOMEDICHE A GARANZIA DEI PAZIENTI?".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Assente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
Segretario verbalizzante	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 409 del 28 Giugno 2023 presentata dal Consigliere Arturo LORENZONI avente per oggetto "INTENDE LA REGIONE GARANTIRE E PROMUOVERE LA PRESENZA DI AUTISTI QUALIFICATI SU AUTOMEDICHE A GARANZIA DEI PAZIENTI?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

In merito alle premesse formulate nell'interrogazione si precisa quanto segue. Il citato parere di ARAN (nota 0009328/07 del 29/10/2007) riguarda esclusivamente agli aspetti contrattuali relativi ai requisiti di accesso alle categorie B-livello Bs e C per gli autisti di ambulanza. Per quanto riguarda le disposizioni del T.U. 81/2008 deve essere evidenziato che la guida di autoveicoli in generale non viene esplicitamente trattata e rientra pertanto tra le attività che devono essere sottoposte ad una valutazione complessiva del rischio, che comprende non solo la formazione del personale ma anche l'allestimento e la manutenzione dei mezzi, le verifiche ed i controlli, le procedure di condotta dei veicoli. Per quanto riguarda invece i veicoli di soccorso avanzato ("automedica"), non risponde al vero l'affermazione che gli stessi sono equiparati alle ambulanze nel Codice della Strada. Questa tipologia di veicolo è stata introdotta dal decreto 5 novembre 1996, pubblicato sulla G.U. 268 del 15/11/96, che ne stabilisce le caratteristiche tecniche per l'omologazione e che all'art. 1 li definisce come *"autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo"*.

L'art. 2 del decreto stabilisce che tali veicoli appartengono alla categoria M1 di cui all'art. 47 del Nuovo Codice della Strada (*"veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente"*), che ai sensi dell'art. 116 del Nuovo CdS possono essere condotti con la patente B, senza che siano necessari ulteriori requisiti.

Le Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni sul Sistema di Emergenza-Urgenza, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, definiscono i mezzi di soccorso come segue:

2) *Ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato (tipo A ex DM 553/87): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale (...)*

3) *Automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo, per il trasporto-delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da una delle due figure citate.* Non vi sono quindi disposizioni di Legge che impediscano ad un medico o ad un infermiere in possesso della sola patente B di condurre l'automedica, mentre le linee guida prodotte dalla conferenza Stato-Regioni prevedono espressamente che l'automedica venga condotta dal medico o dall'infermiere.

Tuttavia, già con la DGR 1515/2015, rinnovata con la DGR 870/2022, è stato comunque previsto che il personale sanitario addetto alla guida dei veicoli di soccorso avanzato segua un corso di formazione per la guida operativa, con contenuti analoghi a quello previsto per gli autisti-soccorritori addetti alla guida delle ambulanze. La stessa DGR inoltre individua per ambulanze ed automezzi di soccorso avanzato tutta una serie di requisiti relativi ad allestimento, dotazioni di sicurezza, manutenzione, controlli, procedure di condotta, in linea con quanto previsto dal citato T.U. 81.

Il servizio di automedica condotta dal medico o dall'infermiere è attivo da trent'anni nella regione Veneto, in particolare a Treviso, Conegliano, Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

